

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1041)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TERRACINI, BUFALINI, PERNA, COLAJANNI, LUGNANO, BOLDRINI, BRUNI, PETRELLA, PETRONE, SABADINI, TEDESCO TATÒ Giglia e VIGNOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1973

Disciplina del sequestro penale delle opere dell'ingegno

ONOREVOLI SENATORI. — Il mutato clima politico, le nuove esigenze culturali che affiorano e, al tempo stesso, la tentazione da parte di alcuni settori della Magistratura di fare dell'archeologia giuridica, impongono di dettare una normativa più agile e più corretta in materia di sequestro penale delle opere dell'ingegno.

Un orientamento giurisprudenziale che rinverdisce rami secchi del nostro ordinamento penale, frutto di ben diverse temperie politiche e di concezioni nettamente liberticide ed autoritarie, pone con estrema urgenza il problema di dare un contenuto concreto ed autentico al dettato costituzionale della libertà di pensiero e di opinione.

Le opere dell'ingegno sono la specificazione più diretta ed immediata della manifestazione del pensiero, che la Costituzione vuole libera, ed è per questo che ad esse, pur nel rispetto della esigenza politica di repressione dei fatti illeciti, bisogna apprestare una tutela più agile e quanto meno possibile mortificativa. Il processo penale, prima di una sentenza definitiva di condanna, cioè prima che si possa veder riconosciuto il proprio diritto ad esprimere un giudizio di

valore su un fatto di attualità, incide sulla libera circolazione delle opere dell'ingegno attraverso l'istituto del sequestro. Questo istituto, stante l'elefantiasi e la lentezza che affligge l'amministrazione dalla giustizia nel nostro Paese, costituisce il mezzo per congelare una qualsiasi opinione per numerosi anni, arrecando danni incalcolabili e vanificando ogni effetto della libera circolazione di una opinione.

Una eventuale assoluzione, quando giunge dopo anni dalla disposizione del sequestro, non annulla certamente gli effetti di questo.

L'opera dell'ingegno, e non si pensi solo all'opera narrativa o allo studio accademico, più spesso è il commento di un fatto, è l'inchiesta, il *pamphlet*, l'opera cioè che non solo della attualità si sostanzia, ma nell'attualità vale e nel tempo presente è destinata ad incidere.

Nel caso quindi di un'opera che faccia il punto su di un fatto che travaglia la coscienza popolare, ma che urta contro gli interessi della classe dominante, basterebbe una denuncia di parte di un cittadino qualsiasi e il provvedimento di un procuratore della Repubblica particolarmente sensibile a certe

ragioni, per congelare l'opera per anni, anche dopo una sentenza assolutoria di primo grado.

Pur tenendo ferma l'esigenza punitiva dello Stato ed il suo diritto di colpire in via cautelare, *medio tempore*, manifestazioni di pensiero che possono esprimere intenti criminosi, vi è urgenza di apprestare strumenti agili, che comprimano il meno possibile il diritto alla libera circolazione delle idee, costituzionalmente garantito. Il diritto alla libera manifestazione delle idee e la condizione che rende attuale ed operante questo diritto costituiscono uno dei cardini della nostra democrazia. La Costituzione elenca questo diritto tra quelli fondamentali per il nostro sistema, ed è per questo che ogni iniziativa che lo comprima in un

qualche modo deve essere possibile solo con cautele tali da produrre il minimo dei danni.

In questo disegno di legge, che, onorevoli colleghi, presentiamo alla vostra approvazione, si prevedono termini processuali abbreviati e decadenze automatiche del provvedimento di sequestro, proprio al fine di una giustizia più pronta e di una limitazione minima del diritto alla libera manifestazione del pensiero.

Solo un giudizio pronto, dei termini brevi, dei tempi ragionevoli, possono garantire tutte e due le esigenze: l'esigenza punitiva da parte dello Stato, ed il diritto dei cittadini a non veder vanificato attraverso dilazioni infinite il valore di attualità del loro pensiero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il sequestro penale di film, copioni teatrali, libri, stampati ed altre opere dell'ingegno, destinate alla rappresentazione, alla diffusione o alla esposizione pubblica, può essere ordinato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica o dal giudice istruttore del luogo in cui è avvenuta la prima proiezione, rappresentazione o esposizione pubblica dell'opera, ovvero del luogo in cui è avvenuta la produzione dello stampato.

Art. 2.

Il dissequestro delle opere indicate nel precedente articolo, qualora non sia stato precedentemente disposto, consegue di diritto alla emissione del decreto di archiviazione o alla sentenza di proscioglimento anche non definitiva.

Il giudice nel pronunciare sentenza di proscioglimento soggetta ad impugnazione può disporre, su richiesta del Pubblico ministero, che sia conservata, insieme agli atti processuali, una copia della cosa sequestrata.

Art. 3.

Al giudizio per i reati compiuti per mezzo delle opere indicate dall'articolo 1 si procede con il rito direttissimo e la competenza appartiene al Tribunale del luogo in cui è avvenuta la prima proiezione, rappresentazione o esposizioni pubblica dell'opera, ovvero del luogo in cui è avvenuta la produzione dello stampato. Qualora l'opera sia stata sequestrata, l'ordine di sequestro si intende revocato e privo di effetto se non è intervenuta e non è stata depositata sentenza di condanna di primo grado e sono decorsi venti giorni dall'esecuzione del provvedimento di sequestro.

Il termine per le impugnazioni del Procuratore generale, nella ipotesi prevista dal quarto comma dell'articolo 199 del codice di procedura penale, è di tre giorni a decorrere da quello in cui è emesso il provvedimento da impugnarsi. L'impugnazione non ha effetto sospensivo.

Il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale, per la presentazione dei motivi di impugnazione che non siano stati enunciati nello stesso atto della dichiarazione, è ridotto della metà.

Il dibattimento avanti il giudice di appello deve essere fissato non oltre il trentesimo giorno dalla pronuncia della sentenza di primo grado.

Qualora non sia intervenuta e non sia stata depositata sentenza di condanna in grado di appello entro quarantacinque giorni dalla pronuncia della sentenza di primo grado, l'eventuale ordine di sequestro ovvero di confisca dell'opera si intende revocato e privo di effetto.